

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5619 del 05/12/2019
Oggetto	Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.. Ditta BIOLCHINI COSTRUZIONI SRL, con sede legale a Sestola (MO)in via Poggioraso n. 3. ISCRIZIONE al Registro Imprese che Recuperano Rifiuti Non Pericolosi per il RECUPERO R10 DI TERRE E ROCCE DA SCAVO da avviare a recupero presso il sito di via Cavani nel comune di Modena. PRATICA SINADOC: 21478/2019.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5771 del 04/12/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno cinque DICEMBRE 2019 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

Oggetto: Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.. Ditta BIOLCHINI COSTRUZIONI SRL, con sede legale a Sestola (MO) in via Poggioraso n. 3. ISCRIZIONE al Registro Imprese che Recuperano Rifiuti Non Pericolosi per il RECUPERO R10 DI TERRE E ROCCE DA SCAVO da avviare a recupero presso il sito di via Cavani nel comune di Modena.

SINADOC: 21478/2019

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI ARPAE -MODENA-

Vista la comunicazione presentata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 in data 05/07/2019 al SUAP del Comune di Modena e acquisita al protocollo di Arpae n. 108559/2019, con la quale la ditta BIOLCHINI COSTRUZIONI SRL chiede l'ISCRIZIONE al Registro Imprese che Recuperano Rifiuti Non Pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 per il RECUPERO R10 DI TERRE E ROCCE DA SCAVO da avviare a recupero presso il sito di via Cavani nel comune di Modena, distinto al Catasto del comune di Modena al F. 59, mapp. Li 659-664;

- Vista la richiesta alla ditta di presentare specifica documentazione integrativa prot. 121302/2019 e prot. 162848/2019;
- Vista la nota n.112116/2019 con cui la scrivente Agenzia ha chiesto al Comune di Modena di esprimere il proprio parere in merito alla compatibilità urbanistico-edilizia dell'attività in oggetto con gli strumenti urbanistici vigenti;
- Vista la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta, acquisita al protocollo con il n. 142938/2019 e 172667/2019;
- considerato che la ditta BIOLCHINI COSTRUZIONI SRL, intende avviare un'attività di RECUPERO R10 DI TERRE E ROCCE DA SCAVO presso il sito di via Cavani nel comune di Modena di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006; la ditta dichiara che i rifiuti sono costituiti da terre in cumuli presenti presso l'area PIP Abrenunzio, via Muzza SP 568, località Stuffione a Ravarino (Mo). I rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo vengono utilizzati per opere di rimodellamento morfologico dei lotti denominati S1 ed S2 per un totale di 5.714 mq di superficie, nell'area PIP 8 di via Cavani a Modena. Come si evince dalla relazione tecnica a pag. 3, il progetto di urbanizzazione del PIP 8 risulta approvato con SCIA del Comune di Modena prot. 3251 del 07/11/2016.
- Dato atto che la planimetria di riferimento per la presente iscrizione è quella di cui al prot. n. 142938/2019 denominata: *"Intervento di recupero rifiuti non pericolosi rimodellamento morfologico R10"*, scala 1:500 ed 1:200, a firma del Geol. Manfredini Roberto, che qui si allega quale parte integrante e sostanziale;
- Dato atto che il progetto da realizzare per il rimodellamento morfologico dell'area all'interno del PIP8 in via Cavani a Modena è descritto nella relazione di riferimento per la presente iscrizione, di cui al prot. n. 108559 del 10/07/2019 denominata: *"Allegato 2"*

Relazione Tecnica” e che per il rimodellamento morfologico totale è previsto l’uso di 4.800 tonnellate in totale, delle quali le prime 3.000t provenienti da lavori di scavo dal PIP Abrenunzio a Ravarino (MO); le terre e rocce da scavo sono conformi ai limiti stabiliti dall’allegato 5 TAB A e B del DL.gs. 152/2006;

- dato atto che la ditta dichiara di essere in possesso dell’immobile destinato al rimodellamento morfologico a seguito della determinazione n. 46/2019 del Consorzio Attività Produttive di Modena, proprietario del lotto S1, di cui al prot Arpae n. 108559/2019 e della dichiarazione dello stesso Consorzio acquisita al protocollo di Arpae n. 142938/2019, nonché della dichiarazione di disponibilità d’uso a firma del legale rappresentante di CMB, proprietaria del lotto S2 del PIP 8 a Modena, di cui al prot. 142938/2019;
- dato atto che i test di cessione delle terre e rocce da scavo oggetto del recupero R10, sono stati eseguiti secondo il metodo in allegato 3, come previsto al punto 7.31bisdel DM 05/02/1998;
- Preso atto che nella tavola 3.4.4 del PTCP2009 della Provincia di Modena l’impianto della ditta in oggetto non è localizzato in: Zone non idonee per la localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi (art. 81 c. 5);
- Dato atto che con nota acquisita al prot. n. 135376/2019, il Comune di Modena ha trasmesso il proprio parere in merito alla compatibilità urbanistico-edilizia dell’attività in oggetto, da cui risulta in particolare quanto segue: “[...] *il rimodellamento morfologico di un’area depresse, compresa all’interno del più esteso Comparto PIP 8 già urbanizzato e realizzat, è compatibile urbanisticamente con l’Ambito Va1 “Ambito specializzato per attività produttive – Aree di rilievo comunale situate in prossimità della via Emilia”, ex zona Territoriale omogenea e con previsioni del Comparto produttivo [...]*”.
- Dato atto che con nota prot. 183771 del 29/11/2019 il Servizio Territoriale di Arpae ritiene che “[...] *non sussistano elementi ostativi all’avvio a recupero delle terre in questione dal sito di Abrenunzio Ravarino a via Cavani -Modena [...]*”.
- Visto il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.C.C. n. 67 del 03.05.2016, con particolare riferimento al cap. 14 di Piano, al punto 14.4 afferma che: “[...] *In via generale gli impianti di trattamento dei rifiuti inclusi gli impianti di recupero dei rifiuti sono, invece, preferibilmente da localizzare all’interno degli ambiti specializzati per le attività produttive [...]*”;
- Preso atto dell’avvenuto versamento da parte della ditta del diritto di iscrizione annuale;
- Vista l’autorizzazione al trattamento dei dati in osservanza delle disposizioni vigenti;

Visti inoltre:

- la comunicazione da parte del Ministero dell’Interno – banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (PR_MOUTG_Ingresso_0053361_20190716, che attesta che a carico della ditta BIOLCHINI COSTRUZIONI SRL e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011, alla data del 16/07/2019, non sussistono le cause di decadenza di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011, assunta agli atti della scrivente Agenzia con prot. n. 118897/2019;

- la dichiarazione del gestore di possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 10 del D.M. 5 febbraio 1998, in atti al prot. 108559/2019;
- la dichiarazione del gestore di consenso al trattamento dei dati personali contenuti nell'istanza e nella documentazione tecnica ed amministrativa per le finalità meramente istituzionali in osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e s.m.e i.; in atti al prot. 108559/2019;

Si richiamano inoltre:

- il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”;
- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena conferito con deliberazione del Direttore Generale di Arpa n. 84/2017 alla dott.ssa Barbara Villani;
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti.

Visti:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- il D.M. n. 350 del 21 luglio 1998;

Dato atto che tra Arpae, Regione Emilia Romagna e Provincia di Modena è stata sottoscritta in data 02.05.2016 la “Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative” che individua le funzioni fondamentali in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente ex art. 1, comma 85, lett. a) legge n. 56/2014” che la Provincia di Modena esercita mediante Arpae (Delibera del Consiglio Provinciale n. 11 del 08/02/2016), tra le quali sono comprese le iscrizioni al Registro Imprese che Recuperano Rifiuti Non Pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Dato atto pertanto che a decorrere da tale data le suddette funzioni sono svolte da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

Dato atto che con deliberazione del Direttore Generale n. 74 del 04/07/2019 si è provveduto al rinnovo delle convenzioni stipulate con le Province di Piacenza, Parma e Modena e con la Città Metropolitana di Bologna per lo svolgimento da parte di Arpae delle funzioni fondamentali in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente ex. art. 1, comma 85, lett. a), legge n. 56/2014.

Dato atto che la Responsabile del Procedimento Dr.ssa Barbara Villani attesta l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

D E T E R M I N A

1. Di iscrivere la ditta BIOLCHINI COSTRUZIONI SRL con sede legale nel Comune di Sestola (MO) – Via Poggioraso n. 3, al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con il numero di iscrizione **MOD110**;

2. L'attività di recupero R10, oggetto della presente iscrizione può essere esercitata presso il sito ubicato nel Comune di Modena (MO) – PIP 8 Via Cavani - con riferimento alle seguenti operazioni di recupero e tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

<i>Tipologia D.M. 05/02/1998 modificato con D.M. 186 del 05/04/06</i>						
7.31bis Terre e rocce da scavo					Operazioni di recupero: R10	
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale	Recupero	Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		mc	t	t/a		
170504	Terre e rocce da scavo diverse da quelle di cui alla voce 170503					7.31bis b) Utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al DM 05702/1998)
Subtotale				4.800	4.800	

4. la ditta BIOLCHINI COSTRUZIONI SRL deve rispettare i quantitativi massimi annui autorizzati, pari a **4.800** riportate in questo atto;
5. la ditta BIOLCHINI COSTRUZIONI SRL deve avvisare con congruo anticipo **dell'INIZIO DEI LAVORI** il Servizio Territoriale – Distretto Area Centro Modena
6. in caso di ispezione, l'azienda deve essere in grado di fornire, a richiesta, la statistica dei movimenti effettuati giornalmente e dei quantitativi istantanei presenti al momento dell'ispezione e dei quantitativi annui gestiti;
7. l'attività di recupero in oggetto rientra, ai fini della tariffa d'iscrizione, nella classe **5** ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21/07/98 n. 350.
8. L'attività di recupero in oggetto deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98, come modificato e integrato dal D.M. 186/06, per quanto applicabile all'impianto e in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06.
9. la planimetria di riferimento per la presente iscrizione è quella di cui al prot. n. 142938/2019 denominata: "Intervento di recupero rifiuti non pericolosi rimodellamento morfologico R10", scala 1:500 ed 1:200, a firma del Geol. Manfredini Roberto, che qui si allega quale parte integrante e sostanziale;

L'attività di recupero in oggetto deve essere esercitata in conformità alle seguenti PRESCRIZIONI SPECIFICHE:

10. il recupero morfologico dei lotti S1 ed S2 all'interno del PIP 8 in via Cavani a Modena deve essere previsto e disciplinato da apposito progetto approvato dal Comune di Modena, come

disciplinato dall'art. 5 c. 1 del DM 05/02/1998;

11. Ai fini dell'esercizio dell'attività di recupero oggetto del presente atto, la ditta deve essere in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni e/o concessioni di cui all'art. 1, comma 3 del D.M. 5 febbraio 1998.
12. Tutte le terre e rocce da scavo utilizzate per i lavori di rimodellamento morfologico da eseguire presso il PIP 8 di Modena devono rientrare nei limiti stabiliti dalla tabelle A e B dell'allegato 5 al DLgs 152/2006;
13. Tutte le terre e rocce da scavo utilizzate per i lavori di rimodellamento morfologico da eseguire presso il PIP 8 di Modena devono essere sottoposte al test di cessione secondo il metodo in allegato 3, conformemente a quanto stabilito al punto 7.31bis del DM 05/02/1998;
14. prima dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo, provenienti da luoghi diversi dal PIP Abrenunzio a Ravarino (MO), le analisi chimiche ed i test di cessione ad esse relative devono essere sottoposti al nulla osta della scrivente SAC, sentito il parere del Servizio Territoriale di Arpae;
15. la presente iscrizione ha validità fino al **09/07/2024** e potrà essere rinnovata alla scadenza previa apposita comunicazione da presentare al SUAP territorialmente competente almeno 90 giorni prima della data sopra indicata.
16. Ai sensi dell'art. 216, comma 5 del D.Lgs. 152/06 deve essere inoltrata al SUAP territorialmente competente una nuova comunicazione nelle ipotesi di modifiche sostanziali delle operazioni di recupero e/o della titolarità dell'iscrizione.
17. Il Servizio Territoriale di Arpae e il Corpo di Polizia Provinciale sono tenuti a svolgere i controlli per la verifica della conformità dell'attività alle norme vigenti in materia ambientale.
18. in caso di dismissione dell'impianto, il gestore deve inviare ad Arpae SAC Modena:
 - comunicazione di dismissione dell'impianto, con indicazione certa della data di dismissione;
 - una breve relazione nella quale attesta:
 - di aver provveduto ad un corretto recupero o smaltimento di tutti i rifiuti
 - copia dei formulari con i quali si è provveduto a smaltire gli ultimi rifiuti rimasti presso l'impianto;
 - copia del registro dal quale risulti che tutti i rifiuti presenti nell'impianto sono stati correttamente recuperati e/o smaltiti;
 - adeguata documentazione fotografica relativa stato dismesso dell'impianto.

Entro il 30 aprile di ciascun anno dovranno essere versati ad Arpae i diritti di iscrizione ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del D.M. 21 Luglio 1998, n. 350.

Secondo quanto disposto dall'art. 26Bis della L.132/2018, deve essere predisposto "un piano di emergenza interna", la ditta deve inviare copia di detto piano alla Prefettura di Modena;

È fatto salvo:

- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.
- specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dai vigenti strumenti urbanistici.
- quanto previsto in materia di tutela delle acque dall'inquinamento di cui alla parte Terza del D.Lgs. 152/06.
- quanto previsto in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera di cui alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06.
- i diritti di terzi ai sensi di legge.

Dato atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Modena, alla ditta interessata, al Comune di Modena, alla Polizia Provinciale e ad Arpae - Servizio Territoriale per quanto di rispettiva competenza.

LA RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI DI MODENA
Dott.ssa Barbara Villani

Originale Firmato Digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.